

TAB. 1/REG/CP

Conto del patrimonio armonizzato delle Regioni esercizi 2013-2012

Importi in migliaia di euro

Regione	2013				2012			
	Attività = Passività	Patrimonio netto	Patrimonio netto/Attività	Risultato economico dell'esercizio	Attività = Passività	Patrimonio netto	Patrimonio netto/Attività	Risultato economico dell'esercizio
	A	b	b/a					
Lombardia	19.141.287	1.332.377	0,1	487.003	26.200.053	n.d.	-	n.d.
Umbria**	2.072.259	1.017.276	0,5	149.000	2.320.096	868.277	0,4	-79.234
Lazio	10.092.106	-21.659.006	-	-628.206	<i>cfr. tab. CP finanziario</i>			
Liguria***	367.368	n.d.	-	-591.086	n.d.	n.d.	-	-776.082
Basilicata	2.682.104	1.057.882	0,4	361.927	2.702.203	1.020.163	0,4	24.458
Calabria**	10.447.278	7.347.121	0,7	1.265.799	<i>cfr. tab. CP finanziario</i>			

*Solo alcune Regioni hanno fornito i dati 2012 riclassificati nel nuovo prospetto di Stato patrimoniale. La Regione Lazio, su richiesta, ha fornito un esercizio di confronto tra alcune voci dello stato patrimoniale ed alcune voci del conto economico.

**L'Umbria e la Calabria, pur non ammesse alla sperimentazione, hanno fornito dati di tipo economico-patrimoniale. Per l'Umbria, la fonte dei dati (all'1/1/2013 e al 31/12/2013) è la parifica (decisione e relazione) al rendiconto 2013, non essendo stato compilato il prospetto Con.Te.; per la Calabria, i dati sono stati inviati attraverso il sistema informativo Con.Te.

Fonte: sistema informativo della Corte dei conti Con.Te. per Lombardia (dati di consuntivo), Lazio (dati di preconsuntivo), Liguria (consuntivo) Basilicata (dati di consuntivo) e Calabria (consuntivo). Per l'Umbria: parifica della Sezione regionale di controllo per l'Umbria.

In ordine alle restanti Regioni, che rendicontano ancora secondo gli schemi di conto del patrimonio ispirati ai criteri stabiliti dal d.lgs. n. 76/2000, è possibile mettere a raffronto i risultati degli esercizi 2012 e 2013 ed evidenziare, in tal modo, le principali dinamiche non solo della consistenza passiva rispetto all'attivo patrimoniale, quanto della loro variazione tra un esercizio e l'altro.

I dati esposti nella tabella seguente evidenziano, per entrambe le annualità, il totale delle attività e delle passività, il loro scostamento assoluto (corrispondente all'avanzo o al deficit patrimoniale), il relativo rapporto di incidenza (dove il valore pari all'unità segna una condizione di sostanziale equilibrio, mentre i valori superiori o inferiori denotano, rispettivamente, l'intensità del disavanzo o dell'avanzo patrimoniale). Vengono riprodotti, infine, gli importi relativi allo scostamento assoluto tra le componenti attive e passive del 2013 rispetto al 2012.

I dati, tratti fondamentalmente dalle decisioni di parifica dei rendiconti regionali ed integrati, ove necessario, con i dati istruttori di consuntivo o di preconsuntivo 2013 desunti dal sistema informativo Con.Te. (e dalla relazione al rendiconto 2013 della Sezione regionale per la Valle d'Aosta), evidenziano un diffuso ridimensionamento dei valori patrimoniali rispetto alla chiusura dell'esercizio 2012, con variazioni della consistenza del passivo ampiamente superiori al complesso delle riduzioni dell'attivo.

Tale miglioramento complessivo delle situazioni patrimoniali monitorate non è da imputare alle anticipazioni di liquidità ex d.l. n. 35/2013, le quali, sebbene abbiano consentito di estinguere una consistente quota di debiti pregressi, hanno anche fatto registrare una contestuale crescita dell'indebitamento nei confronti dello Stato.

Le maggiori variazioni patrimoniali hanno, comunque, riguardato la Regione Campania, che riducendo consistentemente le passività (di circa 5 miliardi di euro) ha migliorato il proprio saldo patrimoniale negativo in misura sensibile (di circa la metà rispetto al 2012). Tali effetti potrebbero tuttavia celare l'esistenza di squilibri strutturali legati alla ancora non risolta questione, sollevata dalla competente Sezione regionale di controllo, circa l'esistenza di un ammontare consistente di residui attivi di dubbia esigibilità.

Di converso, appare decisamente critica la situazione patrimoniale della Regione Piemonte, che ha registrato una eccezionale impennata delle passività non previste nel conto del bilancio (che si incrementano di circa 3 miliardi nel solo esercizio 2013). Il netto peggioramento di dette passività è dovuto, in primo luogo, agli effetti dell'applicazione della perenzione amministrativa ed all'allineamento con le situazioni patrimoniali delle Aziende sanitarie (conseguente alla riconciliazione dei crediti in conto capitale), oltre alla costituzione di fondi rischi per passività latenti di varia natura. Sulla Regione pende, altresì, una questione di costituzionalità in ordine alla corretta determinazione del risultato di

amministrazione 2013, il quale, se venissero accolti i dubbi di costituzionalità sollevati dalla Sezione regionale di controllo in sede di giudizio di parifica del rendiconto, potrebbe aumentare di oltre 2.500 milioni di euro.

Situazioni economiche meno preoccupanti riguardano i saldi patrimoniali negativi di Toscana e Sardegna. Nel primo caso, il disavanzo è legato agli effetti di un'operazione di regolarizzazione contabile di partite pregresse per anticipazioni sanitarie che ha prodotto la riscossione di residui attivi per complessivi 2,4 miliardi di euro a fronte della reiscrizione nel bilancio 2013 dei corrispondenti residui passivi perenti. Per la Regione Sardegna, che al termine del 2013 ha provveduto ad approvare la chiusura dell'inventariazione straordinaria dei propri beni mobili, la riduzione del disavanzo è dovuta, invece, ad una consistente riduzione di debiti e di residui passivi perenti.

TAB. 2/REG/CP

Conto del patrimonio delle Regioni esercizi 2013-2012

Importi in migliaia di euro

Regione a statuto ordinario	2013				2012*				2013-2012	
	Attività	Passività	Attività-passività	Passività/Attività	Attività	Passività	Attività-passività	Passività/Attività	Variazione consistenza attivo	Variazione consistenza passivo
	a	b	a-b	b/a	c	d	c-d	d/c	a-c	b-d
Piemonte	5.256.716	15.120.947	-9.864.231	2,9	5.865.131	13.829.694	-7.964.564	2,4	-608.415	1.291.252
Veneto	8.612.620	9.814.214	-1.201.595	1,1	12.427.520	13.173.705	-746.185	1,1	-3.814.900	-3.359.491
Liguria	2.529.570	2.895.655	-366.085	1,1	3.782.336	4.059.530	-277.194	1,1	-1.252.766	-1.163.875
Emilia-Romagna	5.873.761	6.515.046	-641.285	1,1	8.543.343	8.680.057	-136.714	1,0	-2.669.582	-2.165.011
Toscana	5.770.321	8.717.867	-2.947.546	1,5	7.757.441	10.373.204	-2.615.764	1,3	-1.987.119	-1.655.337
Marche	2.914.931	2.729.100	185.831	0,9	3.593.593	3.609.291	-15.698	1,0	-678.662	-880.191
Abruzzo*	-	-	0	-	3.966.747	5.799.850	-1.833.103	1,5	-	-
Lazio**	cfr. tab. CP armonizzato				14.305.467	35.825.468	-21.520.001	2,5	-	-
Molise*	-	-	0	-	1.619.216	1.996.115	-376.899	1,2	-	-
Campania*	15.025.204	19.480.312	-4.455.108	1,3	16.482.711	24.526.965	-8.044.255	1,5	-1.457.507	-5.046.653
Puglia	15.965.284	11.190.987	4.774.297	0,7	18.254.316	13.109.059	5.145.257	0,7	-2.289.033	-1.918.072
Calabria	10.583.473	3.100.325	7.483.148	0,3	9.795.936	3.714.614	6.081.323	0,4	787.537	-614.289
Regione a statuto speciale										
Trentino-Alto Adige	1.641.158	335.171	1.305.988	0,2	1.371.153	81.143	1.290.010	0,1	270.005	254.028
Prov. Aut. di Bolzano	13.372.559	3.387.319	9.985.240	0,3	13.097.128	3.464.224	9.632.904	0,3	275.431	-76.905
Prov. Aut. di Trento	8.870.524	4.745.406	4.125.118	0,5	8.558.223	4.541.473	4.016.750	0,5	312.301	203.932
Friuli-Venezia Giulia	7.327.843	6.301.376	1.026.468	0,9	6.881.872	5.972.150	909.722	0,9	445.972	329.226
Sardegna	6.237.749	8.920.721	-2.682.972	1,4	6.782.573	10.534.121	-3.751.548	1,6	-544.825	-1.613.401
Sicilia	18.934.190	16.679.211	2.254.979	0,9	18.694.000	17.986.000	708.000	1,0	240.190	-1.306.789
Valle d'Aosta	3.528.787	1.288.674	2.240.113	0,4	3.547.982	1.365.019	2.182.963	0,4	-19.195	-76.345

*Regione che non ha ancora approvato il rendiconto 2013 (la Campania ha fornito i dati di preconsuntivo 2013 attraverso il sistema Con.Te.)

**I dati relativi al rendiconto 2012 del Lazio sono tratti dalla decisione di parifica al rendiconto 2012 (delibera Sezione regionale di controllo per il Lazio n. 262/2013/PARI).

Fonti: parifiche e relazioni alle parifiche delle Sezioni regionali eccetto per la Campania esercizio 2013, i cui dati sono tratti dal Con.Te, e la Valle d'Aosta, i cui dati sono tratti dalla relazione al rendiconto 2013 di cui alla delibera Sezione regionale di controllo per la Valle d'Aosta n. 6/2014/FRG

5.3 Province e Comuni

5.3.1 Dal conto del patrimonio allo stato patrimoniale: analogie e differenze

Una significativa continuità della rappresentazione contabile è rinvenibile tra il nuovo stato patrimoniale come dianzi tratteggiato e lo schema previsto dal d.p.r. n. 194/1996 – recepito dal TUEL all’art. 230 – cui Province, Comuni, Comunità montane, Unioni di Comuni e Città metropolitane hanno riguardo per la redazione del conto del patrimonio atteso che, il d.p.c.m. 28 dicembre 2011 (allegato 8) ha, di fatto, recepito dal punto di vista formale l’impostazione – a sezioni divise e contrapposte – che informa il modello 20 allegato al d.p.r. n. 194/96⁴⁷.

Ciò nondimeno non può sottacersi come il nuovo modello rechi delle significative novità che, dal punto di vista sostanziale, valgono a conferire maggiore valenza conoscitiva ad un documento contabile che, oggetto sinora di scarsa valorizzazione da parte degli enti locali, dovrebbe, di contro, assolvere a specifiche finalità informative non meramente ricognitive⁴⁸.

Così per ciò che attiene alla sezione dell’attivo – la cui articolazione in macroaree correlate al grado di liquidità o di smobilizzo dei suoi componenti presenta, peraltro, marcate analogie con quella prevista dal d.p.r. n. 194/96 – giova rilevare il maggior grado di specificazione dei dati relativi alle immobilizzazioni immateriali⁴⁹ ed alle immobilizzazioni finanziarie⁵⁰, la compiuta evidenza che viene data alle poste afferenti al *leasing* sia finanziario che operativo⁵¹ nonché l’introduzione della voce “conto di tesoreria” tra le disponibilità liquide dell’attivo circolante⁵².

⁴⁷ Lo schema di conto del patrimonio di cui al modello 20 allegato al d.p.r. n. 194/1996 si caratterizza per una struttura a sezioni divise e contrapposte: lo stesso è articolato nell’attivo in tre macroaree (classi) ordinate secondo il grado di liquidità o di smobilizzo e nel passivo in quattro macroaree (classi) ordinate secondo il tipo di finanziamento. Ciascuna delle macroaree dell’attivo e del passivo reca delle sottoclassi in cui trovano allocazione poste analitiche in vista di una compiuta rappresentazione della situazione economico-patrimoniale dell’Ente.

⁴⁸ I dati relativi al patrimonio consentono, invero, non solo di operare una ricostruzione della sua composizione quantitativa e qualitativa ma, soprattutto, di formulare giudizi e valutazioni circa la solidità patrimoniale dell’Ente, il suo grado di indipendenza finanziaria da terzi mediante ricostruzione del suo livello di indebitamento totale, la capacità dello stesso di far fronte alle obbligazioni assunte con i normali mezzi a sua disposizione.

⁴⁹ Le stesse, valorizzate dal d.p.r. n. 194/96 con esclusivo riferimento ai costi pluriennali capitalizzati, risultano, secondo il modello armonizzato, articolate in 1) costi di impianto e di ampliamento 2) costi di ricerca sviluppo e pubblicità 3) diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell’ingegno 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 5) avviamento 6) immobilizzazioni in corso ed acconti 7) altre.

⁵⁰ Le immobilizzazioni finanziarie sono rappresentate con separata indicazione degli importi esigibili entro l’esercizio successivo e sono suddivise in partecipazioni (in imprese controllate, collegate, altri soggetti), in crediti (verso altre amministrazioni pubbliche, imprese controllate, imprese partecipate, altri soggetti), in altri titoli.

⁵¹ Il novellato stato patrimoniale, con una deroga rispetto al principio per cui le immobilizzazioni materiali sono iscritte successivamente al perfezionamento della fattispecie acquisitiva del diritto di proprietà – sia essa a titolo originario o a titolo derivativo – prevede, infatti, che i beni in *leasing* finanziario trovino separata rappresentazione nell’attivo patrimoniale sin dalla conclusione del contratto.

⁵² La previsione di tale voce e, soprattutto, la distinzione in “Istituto Tesoriere” e “Presso banca di Italia” è da annettersi alla reintroduzione del sistema di tesoreria unica in luogo di quella mista per effetto della previsione di cui all’art. 35 commi 8-13 d.l. n. 1/2012. Il maggiore dettaglio delle disponibilità liquide importerà una modifica non meramente formale atteso che, nel regime attuale, la maggior parte degli enti le fa coincidere con il fondo cassa al 31/12: di contro il nuovo modello prevede la rilevazione del saldo dei c/c postali al 31/12 che vengono riversati in tesoreria nel mese di gennaio.

Più marcate le differenze tra i due schemi contabili e, correlativamente, le affinità con il modello civilistico assunto dal legislatore quale parametro di riferimento⁵³, laddove si abbia, di contro, riguardo alla rappresentazione del passivo che si caratterizza per una struttura inedita sia in ragione della articolazione dello stesso in cinque macroaree – in luogo delle quattro previste dal modello 20 – pressoché sovrapponibili a quelle previste dall'art. 2424 c.c. sia in ragione della rivisitazione dei contenuti delle classi tradizionali⁵⁴.

Elemento di novità è rappresentato, in particolare, dall'introduzione *ex novo* di due macroclassi relative, rispettivamente, al Fondo per rischi ed oneri ed al TFR nonché la soppressione della macroclasse dei conferimenti le cui poste – *sub specie* di conferimenti da trasferimenti in *c/capitale* e da concessioni di edificare – rifluiscono in parte tra le riserve del patrimonio netto ed in parte tra quelle di cui alla voce Ratei risconti e contributi agli investimenti.

Più aderente alle precipue finalità informative assegnate al documento contabile in parola è la rappresentazione dei debiti che, oltre ad una analitica classificazione fondata sulla natura e sul soggetto beneficiario, recano, altresì, un'indicazione circa la loro esigibilità⁵⁵.

Di assoluto interesse per la rappresentatività del dato informativo è la nuova disciplina dei conti d'ordine⁵⁶ che, iscritti nello schema ex d.p.r. n. 194/96 sia nell'attivo che nel passivo, sono nel modello armonizzato collocati in calce allo stato patrimoniale ed hanno riguardo, tra l'altro, alle garanzie prestate con specifico riferimento ad amministrazioni pubbliche, a imprese controllate, a imprese partecipate e garanzie prestate ad altre imprese.

In questa prospettiva il nuovo schema interviene, invero, a colmare una significativa carenza informativa del modello 20 che, facendo riferimento sia nell'attivo che nel passivo a opere da realizzare, beni conferiti in aziende speciali e beni di terzi, non considera i conti d'ordine relativi al c.d. sistema dei rischi ed altri impegni⁵⁷.

⁵³ Significativi appaiono, sotto tale profilo, il *nomen iuris* – stato patrimoniale – assunto dal nuovo istituto nonché i riferimenti all'art. 2424 c.c. ed al d.m. Ministero del Tesoro 26 aprile 1995 relativo alle "Determinazioni dello schema di bilancio di esercizio delle aziende dipendenti dagli Enti territoriali".

⁵⁴ Interessante appare, sotto il profilo informativo-conoscitivo, la disaggregazione del Patrimonio netto nelle diverse componenti del Fondo di dotazione, Riserve e Risultato economico dell'esercizio – a fronte della meno significativa distinzione prevista dal d.p.r. n. 194/96 in Netto patrimoniale e Netto da beni demaniali – e la soppressione della macroclasse dei conferimenti.

⁵⁵ Anche sotto tale profilo il maggior dettaglio reca una modifica sostanziale atteso che la prassi contabile invalsa presso la maggior parte degli enti di considerare i residui passivi del Titolo I come debiti di funzionamento ed i residui passivi del Titolo II (int. 1-6) nei conti d'ordine non è più valida atteso che i residui passivi del Titolo I possono non correlarsi a debiti (logica dei costi anno futuro) e, viceversa, quelli del Titolo II correlarsi a veri e propri debiti.

⁵⁶ Ciò, peraltro, in coerenza con la natura della specifica posta che, come noto, non concorre alla formazione del risultato di esercizio né comporta variazioni del patrimonio, ma si atteggia come mero sistema di rilevazione supplementare finalizzato a fornire una più completa informazione sulla situazione patrimoniale dell'Ente con riferimento a profili specifici che non troverebbero, altrimenti, compiuta evidenza contabile.

⁵⁷ Risultano, in tal senso, recepite le indicazioni dell'Osservatorio per la contabilità e la finanza degli Enti locali che ha evidenziato *siffatto deficit con riferimento ai c.d. costi esercizi futuri che, siccome ascrivibili al sistema degli impegni, avrebbero dovuto opportunamente trovare collocazione nei conti d'ordine e che, in difetto di specifico richiamo nel modello 20, avrebbero dovuto trovare evidenza nella relazione al rendiconto. Medesima modalità è stata individuata con riguardo alle garanzie (sistema dei rischi).*

Risulta, di contro, espunto dal nuovo impianto il prospetto di conciliazione⁵⁸ che, come noto, assolve, nel sistema delineato dal d.p.r. n. 194/96, ad una fondamentale funzione di raccordo tra le poste finanziarie del conto del bilancio e le componenti attive e passive sia del conto economico che del conto del patrimonio.

Nel sistema armonizzato a siffatta finalità è, invero, preordinato il piano dei conti integrato che, articolato in tre distinti moduli⁵⁹ tra loro correlati, consente l'integrazione e la coerenza tra le movimentazioni finanziarie e quelle economico-patrimoniali ed una lettura più articolata del medesimo fatto gestionale non più relegato al ristretto ambito della valutazione finanziaria.

Rilevante e di immediata percezione, dunque, il significativo valore aggiunto che il nuovo sistema armonizzato verrà a conferire alle rilevazioni economico-patrimoniali rispetto al combinato disposto del d.lgs. n. 267/2000 e del d.p.r. n. 194/1996, pur non potendo disconoscersi il grande impegno che, sotto il profilo organizzativo nonché delle risorse umane e strumentali, sarà richiesto agli Enti locali a partire dall'imminente esercizio 2015 – ovvero dal 2016 laddove ritenessero di avvalersi della possibilità di differire la tenuta della contabilità economico-patrimoniale secondo le nuove regole⁶⁰ - in relazione agli adempimenti necessari per una corretta apertura dei saldi contabili⁶¹.

Prima e fondamentale attività necessaria per l'adozione della nuova contabilità è la riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente in conformità al d.p.r. n. 194/1996 secondo l'articolazione prevista dallo stato patrimoniale allegato al d.lgs. n. 118/2011, nonché delle singole voci dell'inventario secondo il piano dei conti patrimoniali, cui fa seguito l'applicazione – all'inventario ed allo stato

⁵⁸ In uno alla eliminazione del prospetto di conciliazione è, altresì, venuta meno la possibilità prevista dalla normativa, allo stato, vigente di individuare autonomamente un sistema di contabilità economico-patrimoniale da affiancare alla contabilità finanziaria. Lo stesso piano dei conti della contabilità economico patrimoniale, destinato ad integrarsi con il piano dei conti finanziario, è predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze al pari delle regole contabili e dei movimenti di scrittura doppia che sono fissati dallo stesso Ministero in forza della Tabella di correlazione pubblicata sul sito ARCONET. Analogamente le scritture non rilevabili in contabilità finanziaria (c.d. scritture di assestamento quali ratei, risconti, ammortamenti) devono essere codificate secondo il piano dei conti del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai fini della tracciabilità della transazione elementare.

⁵⁹ Il piano integrato dei conti come disciplinato dal d.lgs. n. 91/2011 e dal recente d.p.r. n. 132/2013 si articola nel piano finanziario (atto a rilevare ciascun evento gestionale contabilmente rilevante secondo la manifestazione contabile della competenza finanziaria), il piano economico (preordinato a rilevare i costi/oneri e i ricavi/proventi correlati a transazioni posti in essere dalle amministrazioni) ed il piano patrimoniale (susceptivo di rappresentare la situazione patrimoniale dell'Ente conseguente alla gestione nonché il valore delle attività possedute e delle passività poste in essere).

⁶⁰ Al riguardo giova, peraltro, precisare che in caso di rinvio gli Enti locali che non hanno partecipato alla sperimentazione sono tenuti a predisporre il rendiconto 2015 in conformità allo schema previsto dal d.p.r. n. 194/96 completo del modello 17 relativo al conto economico, dei modelli 18/19 relativi al prospetto di conciliazione e del modello 20 relativo al conto del patrimonio.

⁶¹ Gli Enti locali sono tenuti ad un'operazione di attenta analisi delle risultanze del conto del patrimonio al 31 dicembre 2014 (ovvero 2015 in caso di differimento) che può assimilarsi all'operazione di riaccertamento straordinario dei residui della contabilità finanziaria. Detta operazione si concreta nell'adozione di scritture contabili di natura allocativa – allorché rechino modifiche meramente formali – ovvero modificativa – laddove rechino modifiche sostanziali suscettive di importare una rideterminazione del Patrimonio Netto.

patrimoniale riclassificati – dei criteri di valutazione dell’attivo e del passivo previsti dal relativo principio applicato⁶².

Tale articolata procedura trova formalizzazione in una specifica deliberazione di Giunta o di Consiglio con la quale sono approvati i prospetti riguardanti l’inventario e lo stato patrimoniale al 1° gennaio dell’esercizio di avvio della nuova contabilità – riclassificati e rivalutati nel rispetto del d.lgs. n. 118/2011 e con l’indicazione delle differenze di rivalutazione – unitariamente ad un prospetto che evidenzia il raccordo tra la vecchia e la nuova classificazione.

Correlativamente nella Relazione sulla gestione allegata al rendiconto riguardante il primo esercizio di adozione della contabilità economico patrimoniale, trovano compiuta evidenza le principali differenze tra il primo stato patrimoniale di apertura e l’ultimo conto del patrimonio predisposto secondo il precedente ordinamento contabile con specifico riguardo alla riconciliazione delle poste rilevanti ed agli effetti derivanti dall’applicazione dei principi sul valore netto contabile, delle modalità di valutazione delle singole poste attive e passive dello stato patrimoniale iniziale e finale, delle componenti del patrimonio in corso di ricognizione o in attesa di perizia.

Ne consegue, dunque, un complesso *iter* – non scevro, peraltro, da incoerenze sistematiche⁶³ e criticità⁶⁴ emerse nella fase di sperimentazione – per effetto del quale, anche in ragione dei limitati ambiti di autonomia riconosciuta agli enti⁶⁵, dovrebbe conseguirsi, in uno ad una maggiore omogeneità – e, dunque, comparabilità – della rappresentazione contabile anche una migliore qualità ed attendibilità dei dati di riferimento⁶⁶.

⁶² Gli esiti di tale operazione rifluiscono in una tabella che, per ciascuna delle voci dell’inventario e dello stato patrimoniale riclassificato, compendia gli importi di chiusura del precedente esercizio, gli importi attribuiti a seguito del processo di rivalutazione e le differenze di valutazione, negative e positive.

⁶³ Sotto tale profilo giova rilevare come le scritture contabili in partita doppia siano ancora ancorate ai movimenti della contabilità finanziaria e come i rapporti tra questa e la competenza economica si atteggino a “geometria variabile” atteso che la contabilità armonizzata tende, nella maggior parte dei casi (acquisti di beni e servizi, SAL per le opere pubbliche, entrate tributarie, corrispettivi di servizi) a spostare la competenza finanziaria verso la competenza economica per allontanarsene in altri.

⁶⁴ Non è, evidentemente, possibile in tale sede procedere ad una puntuale ed esaustiva ricognizione dei profili critici ravvisabili nel nuovo sistema. Perplexità suscitano le modalità di rilevazione previste per gli oneri da permessi di costruire che finanziano gli investimenti. Detta voce appostata nel modello 20 di cui al d.p.r. n. 194/96 nella voce BII del passivo del Conto del patrimonio in sede di accertamento per essere, poi, abbattuta con il metodo del costo netto o del ricavo pluriennale allorchè l’opera finanziata con oneri entri in ammortamento, alla stregua del principio 4/3 e del nuovo modello andrà imputata direttamente a riserva sub patrimonio netto con ciò importando un disallineamento tra i dati afferenti il risultato economico dell’esercizio e quelli relativi alla differenza tra patrimonio iniziale e finale (per un importo pari ai permessi di costruire accertati nell’anno ed imputati direttamente a netto).

⁶⁵ A tal riguardo nella precedente relazione si è evidenziato come l’autonomia accordata dall’art. 232 TUEL, a mente del quale “gli enti locali, ai fini della predisposizione del rendiconto della gestione, adottano il sistema di contabilità che ritengono più idoneo per le proprie esigenze”, ha comportato l’adozione di sistemi di rilevazione dei dati economico-patrimoniali di tipo minimale.

⁶⁶ Invero, alla stregua dell’evidenziato approccio minimale la rilevazione dei profili economici e patrimoniali si è, di fatto, risolta in una rettifica di dati finanziari, registrati continuativamente in corso d’anno, operata approssimativamente mediante la sola compilazione del prospetto di conciliazione. Di qui ricadute negative in termini di qualità ed attendibilità dei dati contabili esposti tanto nel conto economico quanto nel conto del patrimonio. L’inattendibilità delle risultanze del conto del patrimonio è, peraltro, oggetto di numerose deliberazioni delle Sezioni regionali della Corte dei conti (cfr. ex plurimis SRC Campania 3-281-481/2011, SRC Abruzzo 117/2014/VSGF)

5.3.2 Analisi dei dati del conto del patrimonio delle Province e dei Comuni relativi all'esercizio finanziario 2013

Nell'attesa dell'entrata a regime delle nuove modalità di rilevazione – e pur con gli evidenziati limiti di attendibilità che connotano i dati attestati nel conto del patrimonio redatto secondo le modalità di cui al d.p.r. n. 194/96 – la Sezione, comunque, riferisce sugli aspetti più significativi e di immediato interesse della gestione patrimoniale, avendo specifico riguardo, in linea di continuità con l'impostazione del precedente referto, a due poste di particolare significatività tra quelle che concorrono a comporre il conto del patrimonio, quali, sul versante del passivo, il debito finanziario e, sul versante dell'attivo, il patrimonio immobiliare.

Alla stregua dei dati attestati nei conti acquisiti mediante Sistema informativo di rendicontazione telematica (SIRTEL) integrati, per ciò che attiene le problematiche relative alla valorizzazione del patrimonio immobiliare, da quelli – di cassa – che possono ritrarsi mediante Sistema informativo delle operazioni degli Enti pubblici (SIOPE), nei paragrafi che seguono saranno, in particolare, individuati lo stock complessivo del debito finanziario⁶⁷ (mutui, prestiti obbligazionari, prestiti a breve termine e prestiti pluriennali)⁶⁸ e del patrimonio immobiliare (beni demaniali, terreni e fabbricati indisponibili, terreni e fabbricati disponibili)⁶⁹ come rilevati all'esito dell'esercizio 2013.

Siffatta ricostruzione mira a verificare più specificamente la consistenza e la sostenibilità – in termini finanziari, economici e patrimoniali – del debito nonché ad evidenziare gli andamenti tendenziali che hanno caratterizzato la gestione del patrimonio immobiliare di Comuni e Province, anche in una prospettiva di confronto con le risultanze contabili degli esercizi precedenti.

L'indagine ha avuto ad oggetto i conti consuntivi di 6.488 Comuni – (su un universo di 8.092, comprensivo dei 74 Comuni della Valle d'Aosta esclusi dall'indagine in quanto soggetti a diversa legislazione in materia di schemi di rilevazione contabile) donde una popolazione complessiva pari, per l'esercizio 2013, a 55.194.199 corrispondente al 91,23% della popolazione nazionale – e di 101 Province (su un universo di 107 enti) donde una popolazione complessiva pari a 59.461.106 corrispondente al 98,28% della popolazione nazionale, secondo la ripartizione illustrata nel prospetto seguente.

⁶⁷ Lo stock di debito indica l'ammontare dei mutui e prestiti in ammortamento e rappresenta il livello di indebitamento di ciascun Ente locale. L'ammontare di tale stock aumenta annualmente di un importo pari ai nuovi mutui e prestiti assunti e si riduce in relazione alle restituzioni di quote capitale di mutui e prestiti già in essere.

⁶⁸ Dette poste corrispondono ai numeri da 1 a 4 della voce C. I del passivo patrimoniale.

⁶⁹ Dette poste corrispondono ai numeri della voce A.II dell'attivo patrimoniale.

PROSPETTO 1/COM/CP

Conto del patrimonio – Confronto tra Comuni oggetto di indagine e Comuni totali ripartiti per Regione e suddivisi per fasce demografiche

Regione	Fascia 1		Fascia 2		Fascia 3		Fascia 4		Fascia 5		Fascia 6		Fascia 7		Fascia 8		Totale	
	Comuni oggetto di indagine	Totale Comuni nella Classe	Comuni oggetto di indagine	Totale Comuni nella Classe	Comuni oggetto di indagine	Totale Comuni nella Classe	Comuni oggetto di indagine	Totale Comuni nella Classe	Comuni oggetto di indagine	Totale Comuni nella Classe	Comuni oggetto di indagine	Totale Comuni nella Classe	Comuni oggetto di indagine	Totale Comuni nella Classe	Comuni oggetto di indagine	Totale Comuni nella Classe	Comuni oggetto di indagine	Totale Comuni nella Classe
Piemonte	513	600	435	472	62	66	35	36	30	31	0	0	0	0	1	1	1.076	1.206
V. d'Aosta	0	41	0	32	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	74
Lombardia	292	328	690	755	258	272	118	121	61	66	1	1	0	0	1	1	1.421	1.544
Liguria	74	98	69	85	27	30	12	12	9	9	0	0	0	0	0	1	191	235
Trentino A. A.	13	122	70	177	19	22	5	6	6	6	0	0	0	0	0	0	113	333
Veneto	37	40	250	272	130	139	91	92	33	35	1	1	2	2	0	0	544	581
Friuli V. G.	41	48	103	107	39	40	18	18	4	4	1	1	0	0	0	0	206	218
E. Romagna	18	21	128	137	88	93	59	64	27	28	4	4	0	1	0	0	324	348
Toscana	17	18	109	117	62	64	47	51	33	34	2	2	1	1	0	0	271	287
Umbria	8	10	47	50	13	13	7	9	9	9	1	1	0	0	0	0	85	92
Marche	35	47	104	126	30	32	16	18	14	16	0	0	0	0	0	0	199	239
Lazio	60	87	108	166	36	52	25	33	33	39	0	0	0	0	1	1	263	378
Abruzzo	72	113	104	137	24	28	13	14	7	13	0	0	0	0	0	0	220	305
Molise	45	69	37	56	5	7	1	1	2	3	0	0	0	0	0	0	90	136
Campania	47	67	179	267	62	89	47	62	49	65	0	0	0	0	1	1	385	551
Puglia	4	7	55	78	55	63	52	61	41	47	1	1	1	1	0	0	209	258
Basilicata	21	25	63	74	19	20	9	10	2	2	0	0	0	0	0	0	114	131
Calabria	54	77	162	249	34	50	15	22	8	10	1	1	0	0	0	0	274	409
Sicilia	21	33	99	171	42	76	21	55	25	52	0	1	0	1	1	1	209	390
Sardegna	85	118	159	196	27	34	11	14	12	15	0	0	0	0	0	0	294	377
Totale	1.457	1.969	2.971	3.724	1.032	1.190	602	699	405	485	12	13	4	6	5	6	6.488	8.092

Legenda fasce di popolazione: fascia 1: da 1 a 999; fascia 2: da 1.000 a 4.999; fascia 3: da 5.000 a 9.999 ; fascia 4: da 10.000 a 19.999; fascia 5: da 20.000 a 149.999; fascia 6: da 150.000 a 249.999; fascia 7: da 250.000 a 499.999; fascia 8: oltre i 500.000 abitanti.

Fonte: ISTAT e Sistema Informativo Rendicontazione Telematica Enti Locali (SIRTEL).

5.3.3 Il debito finanziario di Province e Comuni

L'esigenza di assicurare il rispetto delle nuove regole europee sul controllo della spesa ha comportato l'introduzione di nuovi e sempre più stringenti vincoli in tema di indebitamento, che hanno inciso sulla autonomia finanziaria degli enti territoriali limitando significativamente il ricorso a tale sistema di finanziamento per attivare gli investimenti.

Specifici vincoli sono stati previsti a decorrere dall'esercizio 2013 – oggetto del presente referto – dalla l. n. 183/2011 che all'art. 8⁷⁰, nello statuire l'obbligo per gli enti territoriali di ridurre l'entità del proprio debito, ha rimesso ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, l'individuazione a) distintamente per Regioni, Province e Comuni, della differenza percentuale rispetto al debito medio *pro capite* oltre la quale i singoli Enti territoriali hanno l'obbligo di procedere alla riduzione del debito; b) della percentuale annua di riduzione del debito c) delle modalità con le quali può essere raggiunto l'obiettivo di riduzione del debito prevedendo, altresì, a completamento ed al fine di assicurare l'effettività delle suddette prescrizioni, rigorose sanzioni⁷¹.

A presidio e garanzia di siffatta evoluzione normativa, il legislatore è, inoltre, intervenuto a modificare l'art. 204 TUEL che, quale *grundnorm* in tema di indebitamento degli Enti locali, stabilisce le modalità di determinazione dell'importo massimo finanziabile mediante indebitamento⁷².

Tuttavia la necessità di conciliare le misure finalizzate alla stabilità dei bilanci con quelle, altrettanto ineludibili, di sostegno alla crescita economica ha portato ad "ammorbidire" le politiche restrittive. Di indubbio rilievo, in questa prospettiva, il disposto di cui all'art. 1 co. 735 della l. 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha riespanso la capacità di indebitamento degli Enti territoriali – elevando all'8% il limite di cui al citato art. 204 TUEL in precedenza ridotto al 6% - e l'art. 5 d.l. n. 16/2014 che, al fine di favorire gli investimenti degli enti, ha previsto specifiche deroghe.

⁷⁰ Trattasi di norma, peraltro, allo stato inapplicata non essendo stato ancora emanato il decreto attuativo.

⁷¹ Il comma 4 prevede, invero, che agli enti che non adempiono si applicano le disposizioni contenute nell'art. 7, co. 1, lett. b) e d) e comma 2 lett. b) e d) del d.lgs. n. 149/2011 sostanzialmente estendendo l'apparato sanzionatorio relativo agli impegni di spese correnti ed al divieto di assunzioni di personale previsto in tema di patto di stabilità interno.

⁷² L'art. 204 TUEL, in particolare, subordina l'assunzione di nuovi mutui ovvero l'accesso ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato alla circostanza che l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'art. 207 TUEL non abbia un'incidenza percentuale rispetto alle entrate correnti del rendiconto superiore ad una percentuale prefissata. La norma in parola è stata oggetto, a partire dall'art. 27 co. 27 l. 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge finanziaria 2002), di plurimi interventi normativi che hanno modificato detta percentuale fissata, a decorrere dall'anno 2012, nella misura dell'8% giusta il disposto di cui all'art. 1 co. 735, legge di stabilità 2014.

Detta norma dispone, invero, che per gli anni 2014 e 2015 gli enti locali possano assumere nuovi mutui ed accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato⁷³, oltre i limiti fissati dall'art. 204 comma 1 TUEL per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi, rimborsate nell'esercizio precedente.

Una disciplina che deve essere organicamente inquadrata nella prospettiva, oramai non più lontana, (dal 2016) di una gestione "consolidata" della politica degli investimenti e del correlato indebitamento che si iscrive nel perimetro degli obiettivi di convergenza declinati nella più rigorosa applicazione del Patto di stabilità e crescita che si legge nei recenti regolamenti delle Istituzioni europee (472 e 473/2013). Si intende fare riferimento alle novità recate dalla legge costituzionale 1/2012 che, ulteriormente novellando l'art. 119 della Costituzione⁷⁴, ha subordinato il ricorso all'indebitamento alla "contestuale definizione di piani di ammortamento ed alla condizione che per il complesso degli Enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio" nonché dalla correlata legge 24 dicembre 2012 n. 243, quale legge rinforzata di attuazione del dettato costituzionale.

Coerentemente con il parametro costituzionale di riferimento e, secondo un meccanismo che, al pari di quanto previsto dalla normativa in tema di patto di stabilità assegna un importante ruolo di regolazione alla Regione, l'art. 10 al comma 3 della legge n. 243/2012 prescrive che "le operazioni di indebitamento sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano per l'anno di riferimento, l'equilibrio della gestione di cassa finale del complesso degli Enti territoriali della regione interessata compresa la medesima Regione "disponendo, altresì, che a tal fine, i Comuni, le Province (...) comunichino annualmente secondo modalità da definirsi con d.p.c.m., il saldo di cassa che l'ente prevede di conseguire nonché gli investimenti che intende realizzare attraverso il ricorso all'indebitamento.

La stessa legge rinforzata, all'art. 12, ribadisce, altresì, che gli Enti locali concorrono alla sostenibilità del debito pubblico finanziando, nelle fasi favorevoli del ciclo economico, il Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato con un contributo determinato dai documenti di programmazione finanziaria e di bilancio "tenendo conto della quota di entrate proprie degli stessi enti".

⁷³ Con riguardo alle altre forme di finanziamento giova evidenziare che il comma 572 della legge di stabilità 2014 ha inciso il già restrittivo regime previsto in tema di strumenti derivati dall'art. 62 d.l. 25 giugno 2008, n. 112 introducendo, di fatto, un generalizzato divieto per gli enti locali di operazioni in derivati salve le ipotesi espressamente consentite dalla legge.

⁷⁴ L'art. 119 della Costituzione è stato, invero, oggetto di una prima significativa novella per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n.3 recante "Modifiche al Titolo V della Costituzione" che ha elevato a rango di principio costituzionale il vincolo già previsto, peraltro, dall'art. 202 TUEL a mente del quale "il ricorso all'indebitamento da parte degli enti locali è ammesso esclusivamente nelle forme previste dalle leggi vigenti in materia e per la realizzazione degli investimenti".

Così brevemente sunteggiato il quadro normativo di riferimento, giova, peraltro, evidenziare come, in uno e parallelamente a tale evoluzione normativa, gli stessi controlli svolti dalla giurisprudenza contabile – nell’ambito dei quali, a partire dalla legge c.d. La Loggia, l’indebitamento riveste valenza centrale – abbiano acquisito un importante valore aggiunto in ragione delle nuove verifiche che sono andate ad affiancarsi a quelle tradizionali sul rispetto dei vincoli di cui all’art. 119 Cost. e di cui all’art. 204 TUEL.

Di particolare significatività, sotto tale profilo, le novità recate dall’art. 148 bis TUEL – come introdotto dal d.l. n. 174/2012 – che, muovendo da una accezione prospettica degli equilibri di bilancio, tra gli altri, intesta alle Sezioni regionali della Corte dei conti specifici controlli sulla sostenibilità dell’indebitamento cui possono, peraltro, conseguire incisivi provvedimenti interdittivi⁷⁵.

Sotto tale profilo giova, del resto, evidenziare come le verifiche in ordine al rispetto dei limiti imposti dall’art. 204 TUEL, pur offrendo un importante indicatore circa la potenziale capacità dell’ente di far fronte con risorse ricorrenti alla copertura dell’ammontare complessivo del proprio indebitamento, non esauriscano i controlli in punto di sostenibilità atteso che le stesse vanno contestualizzate in una più complessiva lettura del bilancio e del suo grado di rigidità, in relazione al volume di spese incomprimibili.

I dati relativi al debito finanziario delle Province e dei Comuni, di seguito analizzati, fotografano una situazione complessiva coerente con la richiamata evoluzione normativa ed indicativa, a livello di macroaggregati, di un concorso degli Enti territoriali allo specifico obiettivo di finanza pubblica per quanto debba rilevarsi come il livello di indebitamento rimanga ancora elevato.

5.3.4 Il debito finanziario delle Province: consistenza e sostenibilità

La struttura del debito delle 101 Province esaminate evidenzia, nel triennio di riferimento (TABB. 1/PRO/CP, 2/PRO/CP, 3/PRO/CP), una sostanziale stabilità sia per ciò che attiene alla composizione tipologica del debito sia per ciò che attiene alla sua distribuzione geografica.

Nondimeno è dato rilevare lievi flessioni con riguardo sia alle consistenze dei diversi strumenti di debito sia allo *stock* del debito medesimo che, in particolare, tanto nel biennio 2011-2012 quanto nel biennio 2012-2013, registra una riduzione pari, rispettivamente, a -7,53% (TAB. 4/PRO/CP) ed a -6,05% (TAB. 5/PRO/CP).

L’analisi dei dati che segue, è quindi caratterizzata da osservazioni che sono risultate, in definitiva, sovrapponibili per ciascuna annualità.

⁷⁵ Cfr. art. 148 *bis* co. 3 TUEL che, sotto la rubrica “Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali”, a presidio della effettività delle pronunce di accertamento delle Sezioni regionali di controllo e del conseguente obbligo di adozione di misure correttive, prevede per l’ipotesi di mancanza o inadeguatezza delle misure correttive medesime, che sia preclusa l’attuazione dei programmi di spesa per i quali sia stata accertata l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.

Nel 2013, la quota maggiore dello *stock* di debito accertato è detenuto dalle 43 Province del nord ed è pari a 5.044.327 migliaia di euro, mentre le 37 Province del Sud non raggiungono la metà del debito di quelle del nord (2.402.398 migliaia di euro).

Si segnala, in particolare, la rilevante entità dello *stock* di debito delle 12 Province lombarde, pari a 2.104.176 migliaia di euro, seguite dalle Province piemontesi (1.022.609 migliaia di euro) e da quelle del Lazio (911.720 migliaia di euro).

Con riferimento alla composizione, la tipologia di debito più rappresentato nel triennio in esame è relativa ai mutui e prestiti⁷⁶ che rappresentano, nel 2013, il 68,25% dello *stock* di debito accertato totale, seguiti dai prestiti obbligazionari (29,62%).

Ne consegue il carattere del tutto residuale delle altre tipologie: in particolare, nell'ultimo esercizio osservato, i debiti pluriennali rappresentano il 2,12% del totale debiti, per un valore pari a 195.580 migliaia di euro, di cui 186.140 detenuti dalle Province del nord e, segnatamente, dalle 7 Province venete (80.753 migliaia di euro) e dalle 12 Province lombarde (87.514 migliaia di euro). Con riguardo a queste ultime si segnala l'aumento notevole di tali debiti passati da 9.726 migliaia di euro nel 2011 a 104.813 nel 2012.

Assolutamente circoscritto il fenomeno dei finanziamenti a breve, all'evidenza, limitato, per il triennio in esame, alle 8 Province siciliane esaminate (nel 2013 ammontano a 733 migliaia di euro).

L'andamento in lieve flessione, nel triennio 2011, 2012 e 2013, della consistenza del debito, già segnalata, è sostanzialmente confermata anche dall'indicatore della incidenza *pro capite* (TAB. 6/PRO/CP) atteso che, pur in presenza di una popolazione in calo nel 2012 e in lieve aumento nel 2013 per il totale delle Province osservate, le incidenze registrate passano da 0,19 migliaia di euro del 2011, a 0,18 nel 2012 e 0,17 nel 2013.

L'osservazione del dato per area geografica conferma tale andamento.

Si segnalano all'interno di questo quadro sostanzialmente omogeneo, le 3 Province calabresi osservate che, nel 2013, evidenziano un debito *pro capite* pari a 0,45 migliaia di euro a fronte di un parametro sud-isole attestato su 0,13 migliaia di euro, seguite dalle 4 Province abruzzesi che si attestano su un valore *pro capite* doppio rispetto al valore della propria area geografica (0,26 migliaia di euro per abitante).

La valutazione della sostenibilità del debito delle Province è stata svolta, come per i Comuni, in continuità con il referto dello scorso anno, prendendo in esame alcuni parametri (TABB. 7/PRO/CP, 8/P PRO/CP, 9/P PRO/CP) che tendono a mettere in luce, nel periodo

⁷⁶ Diverse le ragioni sottese a tale evenienza fattuale. In primo luogo giova evidenziare come il mutuo sia stato per molti anni l'unica forma di indebitamento ammessa per gli Enti locali e come, d'altro canto, tale canale di finanziamento consenta, rispetto a strumenti alternativi (quali il prestito obbligazionario), una gestione dei flussi di spesa - articolati in piani di ammortamento - più funzionale alle esigenze gestionali degli enti.

2011, 2012 e 2013, l'onerosità e la capacità di restituzione tendenziale del debito accumulato.

Una valutazione di primo approccio è relativa all'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti.

Complessivamente tale rapporto per le 101 Province osservate rimane sostanzialmente stabile nel triennio considerato oscillando intorno al 4,5%. Le Province che si allontanano da tale dato sono, in primo luogo, quelle calabresi per le quali l'incidenza, nel 2013, si attesta sul 9,53%, quelle abruzzesi (9,14%) e quelle piemontesi (6,18%).

Una seconda analisi si incentra sul rapporto tra ammontare degli interessi passivi e *stock* del debito.

Osservando il dato complessivo delle 101 Province esaminate, tale rapporto aumenta dal 2011 (3,94%) al 2012 (4,05%) al 2013 (4,02%)⁷⁷.

Altro aspetto esaminato riguarda l'incidenza del totale dello *stock* di debito accertato sulle entrate correnti ed evidenzia, nel complesso delle Province esaminate, un valore pari al 114,12% nel 2013 (114,22% nel 2011).

Ciò che rileva segnalare, per questo indicatore, sono alcune particolari situazioni provinciali, dove lo *stock* di debito accertato supera di più del doppio le entrate correnti: in particolare, nel 2013, in Calabria (233,41%) e in Abruzzo (204,35%), Regioni rispetto alle quali, peraltro, emerge un continuo e significativo aumento di tale incidenza dal 2011.

Hanno inoltre un debito che supera, per dimensione, il volume di entrate correnti, sempre nel 2013, le Province della Lombardia (162,91%), del Piemonte (140,80%), del Lazio (129,74%) e dell'Emilia-Romagna (128,90%).

Infine, la valutazione della sostenibilità finanziaria ha preso in considerazione il costo del c.d. "servizio del debito", corrispondente alla sommatoria degli interessi passivi più la quota di capitale in ammortamento, sempre in rapporto alle entrate correnti.

I risultati che si segnalano sono relativi all'aumento di tale rapporto, per l'insieme delle Province esaminate, tra il 2011 (pari a 11,24%) e il 2012 (pari a 14,06%), mentre nel 2013 la percentuale si attesta sul 13,41%. Distanti di gran lunga da tale valore, di nuovo, le Province calabresi (25,28), abruzzesi (23,46) ma anche venete (22,54%).

Coerentemente con il precedente referto l'elaborazione ha avuto riguardo, non solo alle entrate correnti, ma, anche al saldo del bilancio di parte corrente - accertamenti meno impegni al netto degli interessi passivi - cui si rapporta, di nuovo, l'ammontare relativo al "servizio del debito" (TABB. 10/ PRO/CP, 11/ PRO/CP, 12/ PRO/CP).

⁷⁷ Nel periodo 2011-2013 il tasso euribor a 12 mesi è passato da 1,504% (3/1/2011) a 1,937% (2/1/2012) a 0,543% (2/1/2013) (fonte: <http://it.euribor-rates.eu/tassi-euribor-per-anno.asp>).

Si evidenzia, in primo luogo, l'aumento di tale valore nel triennio considerato: dal 69,11%, al 75,94% all'87,52% nel 2013, anno nel quale spicca il dato delle 8 Province siciliane esaminate, che presentano, in totale, un saldo corrente al netto degli interessi passivi negativo pari a -919 migliaia di euro, a fronte di un servizio del debito totale pari a 31.856 migliaia di euro.

Valori molto elevati presentano, tra le altre, le Province del Molise (179,58%) e della Liguria (167,79%) che entrambe sono caratterizzate da importi bassi del saldo corrente al netto degli interessi. Altre 6 aree regionali, oltre quelle citate, evidenziano Province in cui il servizio del debito non trova copertura nel saldo della gestione ordinaria corrente (hanno incidenze superiori al 100% Piemonte, Liguria, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Abruzzo, Basilicata).

La sostenibilità del debito delle Province è scrutinata, infine, nelle tabelle 13/ PRO/CP, 14/PRO/CP, 15/PRO/CP con riferimento al rapporto tra lo stock del debito finanziario e il netto patrimoniale depurato (saldo di tutte le attività patrimoniali, al netto del valore dei beni demaniali, e di tutte le passività, al netto dello stock del debito finanziario).

Da una prima lettura dei dati emergono le differenze per area geografica: nel 2013 l'incidenza per le 43 Province del nord esaminate si attesta sul 95,99% mentre per quelle del centro si riduce a 76,75% e per quelle del sud e delle isole a 39,15%. Il secondo aspetto da segnalare è relativo, anche questa volta, a situazioni provinciali puntuali: le 2 Province della Basilicata evidenziano un netto depurato negativo; le 4 Province marchigiane espongono un netto depurato di 3.924 migliaia di euro a fronte di uno *stock* di debito accertato pari a 243.903 migliaia di euro; le 9 Province dell'Emilia-Romagna si discostano molto dal valore visto per l'area nord, con una incidenza che si attesta al 216,61%, come pure, le Province umbre (175,60%), liguri (164,09%), abruzzesi (140,32%) e piemontesi (135,29%).